

Whistleblowing, il caso pratico del Gruppo TIM

Milano, 28 febbraio 2018

Agenda

- ✓ La gestione delle segnalazioni e loro tracciabilità
- ✓ Tutela del segnalante Vs Tutela del segnalato
- ✓ La conservazione delle prove elettroniche e tempi inerenti

La gestione delle segnalazioni e loro tracciabilità

L'inserimento delle segnalazioni (1/2)

- ❑ A prescindere dalla modalità di arrivo (web, posta, e-mail) la gestione delle segnalazioni in TIM avviene *esclusivamente* attraverso un apposito Portale, realizzato *in-house*.
- ❑ Al Portale possono accedere tutti coloro che abbiano interesse o necessità di effettuare una segnalazione tramite l'indirizzo <https://portalesegnalazioni.telecomitalia.it/>.
- ❑ Nella pagina di accesso al Portale sono indicate le tipologie di segnalazioni rientranti nell'ambito del whistleblowing.
- ❑ E' possibile inserire anche segnalazioni anonime che, per poter essere trattate, non devono essere generiche ma circostanziate e fondate su elementi di fatto, precisi e concordanti.
- ❑ Il Portale assegna un codice identificativo univoco che permette a ciascun segnalante di verificarne lo stato di lavorazione.
- ❑ Il segnalante può inserire come allegati alcune tipologie di files (Microsoft Office, pdf, immagini, video sino a 10 Mbyte complessivi).



L'inserimento delle segnalazioni (2/2)



Portale Segnalazioni

I tuoi dati (facoltativo)

Nome Cognome
 Recapito telefonico E-Mail

La tua segnalazione

Tipologia 
 Descrizione

Allegati

Restano 10240 KByte  Nessun file selezionato.

[Leggi Informativa Privacy](#)

Inserire il codice visualizzato:


- Problematiche inerenti al rapporto di lavoro
- Conflitto di interessi non personali
- Richieste di chiarimenti
- Procedure carenti/controlli non adeguati
- Comportamenti non corretti
- Frodi e rischi
- Violazione di norme civili, penali o amministrative
- Violazioni inerenti al Modello Organizzativo 231
- Violazioni inerenti al Modello Organizzativo 231: atti di natura corruttiva
- Irregolarità riguardanti tematiche di contabilità, controlli interni di contabilità o revisione contabile
- Fatti censurabili di cui si chiede approfondimento al Collegio Sindacale

La gestione delle segnalazioni

- ❑ L'accesso al Portale per gli operatori TIM avviene sulla base di specifici profili utente, tramite user-id e password.
- ❑ Tramite il Portale ciascuna segnalazione viene protocollata, classificata, lavorata, chiusa ed archiviata.
- ❑ Tutte le lavorazioni sono tracciate nel Portale, ove è archiviata anche tutta la documentazione prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi. E' previsto uno specifico workflow approvativo su tre livelli (personale operativo, responsabile di funzione, CAE) sia nella fase di «classificazione» sia nella fase di «chiusura» della segnalazione.
- ❑ Non è possibile cancellare alcuna segnalazione pervenuta e le principali operazioni effettuate sul portale sono loggate.
- ❑ La sicurezza è garantita sia dalla separazione tra database esposto su internet e database di gestione, sia dalla cifratura delle informazioni.
- ❑ Mensilmente viene prodotto un report di sintesi per il Collegio Sindacale di TIM.



Tutela del segnalante Vs Tutela del segnalato

Principali prescrizioni della legge n.179 del 30.11.2017 (1/2)

Il 29.12.2017 è entrata in vigore la legge 30 novembre 2017, n. 179 “**Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato**”.



Tale legge, oltre ad integrare la normativa già vigente nella P.A., estende la tutela prevista per il dipendente pubblico al dipendente privato che segnali illeciti o violazioni.

In particolare, la nuova previsione normativa si applica agli enti che hanno adottato un Modello Organizzativo 231 e si riferisce alle segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto 231 o di violazioni del suddetto Modello.

La nuova normativa prevede la protezione del segnalante rispetto ad atti di ritorsione e discriminatori nei suoi confronti.

Principali prescrizioni della legge n.179 del 30.11.2017 (2/2)

L'art. 2 della legge, in particolare, dispone che il comma 2 dell'art 6 del D.lvo 231/2001 debba essere integrato nel modo seguente.

- ❑ **comma 2-bis:** i modelli di organizzazione 231 dovranno prevedere:
 - uno o più canali che consentano di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite;
 - almeno un canale alternativo di segnalazione, idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
 - misure idonee a tutelare l'identità del segnalante;
 - il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione e le conseguenti sanzioni;
 - sanzioni nei confronti di soggetti che effettuino con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.
- ❑ **comma 2-ter:** l'adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante può essere oggetto di denuncia all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
- ❑ **Il comma 2-quater:** è sancita la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante.

Il recepimento delle nuove prescrizioni in TIM

Il sistema di gestione delle segnalazioni, disciplinato da specifica procedura, garantisce, in ogni fase, *la riservatezza del contenuto della segnalazione e dell'identità del segnalante*, ad eccezione dei casi in cui:

- la segnalazione risulti fatta con dolo o colpa grave e si riveli infondata;
- l'anonimato non sia opponibile per legge (ad es. indagini penali, ispezioni di organi di controllo, etc.);
- nella segnalazione vengano rivelati fatti tali che, seppur estranei alla sfera aziendale, rendano opportuna e/o dovuta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria (ad es. reati di terrorismo, spionaggio, attentati, etc.).

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare ed è vietato il compimento di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti dei segnalanti, che ne dovranno informare tempestivamente la Direzione Audit per le analisi conseguenti.

E' assicurata anche la tutela del segnalato nei casi in cui, all'esito delle verifiche, la stessa risulti infondata ed effettuata al solo scopo di nuocergli. Tale tutela, che si concretizza nella *disclosure* verso il segnalato, è stata ritenuta anche da Confindustria un "*buon indice di quel plausibile punto di equilibrio*" tra tutela del segnalante e tutela del segnalato.

La conservazione delle prove elettroniche e tempi inerenti

Il Portale Wistleblowing, con le sue funzionalità, assicura l'archiviazione di tutta la documentazione di supporto alla gestione delle segnalazioni per un periodo di *dieci* anni, decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione.

In assenza di riferimenti di legge, tale periodo è stato determinato sulla base delle seguenti considerazioni:

- ❑ le disposizioni civilistiche (articoli n. 2214-2220 del Codice Civile) e fiscali (articolo n. 22 D.P.R. n. 600/1973) impongono all'imprenditore che esercita un'attività commerciale la *conservazione ordinata per un periodo di dieci anni degli originali dei documenti fiscali, dei contratti, delle lettere, dei telegrammi, sia inviati che ricevuti*. Poiché le segnalazioni rappresentano una forma di corrispondenza cartacea e/o elettronica, si ritiene che alle stesse debba essere applicata la citata disciplina civilistica;
- ❑ il termine decennale di prescrizione ordinaria dei diritti è quello che viene applicato nella generalità dei casi, in mancanza di specifiche indicazioni normative.